

XIV. A carico d'esso Abboccatore sarà l'invigilare a sue spese alla difesa del Dazio senza Pubblica garanzia, sicchè oltre l'assistenza della Superiore Autorità per gli opportuni suffragj non possa mai pretendere bonificazione alcuna per qualunque escogitabile caso; nè potrà per qualsivoglia pretesto, nemmeno di istituite giudiziarie Pendenze da lui, o da altri, ritardar il pagamento delle convenute Rate.

XV. Sarà in dovere l'Abboccatore di sottostare a tutte quelle Regolazioni, che in corso della Condotta credesse di fare la Sovrana Autorità sopra l'Appalto suddetto, ed anche allorchè credesse di avvocare a se il Partito medesimo, previa però notizia d'Anno uno, senzacchè possa pretenderne alcun immaginabile risarcimento, o compenso.

XVI. L'Olio di Lino, e Noci, la Semenza, che si troverà in essere, come pure gl'Edifizj, ed Utensili tutti di ragione dell'Abboccatore resteranno per condizione espressa anzianamente obbligati, ed ipotecati al Regio Erario, e perciò non potranno essere fermati, o sequestrati a pregiudizio del Regio interesse per qualunque escogitata causa, *etiam* di Dotali Pretese.

XVII. Nel caso di penuria sarà preferito l'Abboccatore all'Acquisto delle Semenze ad ogni altro Acquirente, ed in caso di discordia avranno le rispettive Autorità competen-